**LAVORO PUBBLICO**

Il lavoro pubblico, definito anche pubblico impiego, indica il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ [amministrazione pubblica](http://www.treccani.it/enciclopedia/pubblica-amministrazione/), ovvero delle amministrazioni dello Stato (inclusi istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo), delle [Regioni](http://www.treccani.it/enciclopedia/regione/), delle [Province](http://www.treccani.it/enciclopedia/provincia/) e dei [Comuni](http://www.treccani.it/enciclopedia/comune/); perciò il lavoratore si mette a servizio dello Stato, o di un ente pubblico, ma per fare ciò è necessario superare un concorso. Per migliorare l’efficienza e la produttività dell’amministrazione pubblica, con il d.lgs. n. 29/1993 il legislatore ha inteso trasferire la disciplina del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e i suoi dipendenti dall’ambito amministrativo a quello privatistico, mediante la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego.

LAVORO PRIVATO

Il lavoro privato indica quel tipo di lavoro privo di vincoli statali in cui un individuo è alle dipendenze di un ente privato, al quale ci accede tramite l’assunzione da parte del datore di lavoro, senza dover sostenere alcun concorso; tale rapporto, tra lavoratore subordinato e datore di lavoro, è regolato da un contratto.

TERZO SETTORE

 L'espressione terzo settore identifica quegli enti che operano e si collocano in determinati settori, ma non riconducibili né al mercato né allo Stato; indica pratiche e soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a valenza pubblica o collettiva promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.  All'art. 1 comma 1 della Legge 106 del 6 giugno 2016 si legge: "Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi". Gli enti del terzo settore possono avere strutture organizzative differenti a seconda della loro natura giuridica.

Cecilia Santoponte